

Assicurazione maternità

1. Diritto alle prestazioni

Ha diritto all'indennità la donna che:

- a) era assicurata obbligatoriamente ai sensi della legge sull'AVS durante i nove mesi immediatamente precedenti il parto,
in caso di parto prematuro il periodo d'assicurazione è ridotto.
 - a 8 mesi, se il parto ha luogo tra l'ottavo ed il nono mese di gravidanza,
 - a 7 mesi, se il parto ha luogo tra il settimo e l'ottavo mese di gravidanza,
 - a 6 mesi, se il parto ha luogo prima del settimo mese di gravidanza.
- b) durante tale periodo ha esercitato un'attività lucrativa per almeno cinque mesi;
- c) al momento del parto:
 - è una salariata,
 - è un'indipendente,
 - collabora nell'azienda del marito percependo un salario in contanti.

La madre assicurata obbligatoriamente all'AVS che, al momento del parto, è disoccupata, oppure che, a causa di un periodo di disoccupazione, non adempie le condizioni di cui sopra, ha diritto all'indennità se:

- fino al parto ha beneficiato di un'indennità giornaliera dell'assicurazione contro la disoccupazione, oppure
- il giorno del parto adempie il periodo di contribuzione necessario per beneficiare di un'indennità giornaliera ai sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione.

La madre assicurata obbligatoriamente all'AVS che, al momento del parto, è incapace al lavoro, oppure che, a causa di un periodo d'incapacità al lavoro, non ha esercitato un'attività lucrativa per almeno cinque mesi, ha diritto all'indennità se, fino al parto, ha un rapporto di lavoro valido e:

- ha beneficiato di un'indennità per perdita di guadagno dovuta a malattia o infortunio versata da un'assicurazione sociale o da un'assicurazione privata, oppure
- ha beneficiato di un'indennità giornaliera dell'assicurazione per l'invalidità, oppure
- ha beneficiato di un'indennità giornaliera dell'assicurazione militare, oppure
- è in possesso di un certificato medico attestante l'inabilità lavorativa, oppure
- la gravidanza ha oggettivamente impedito lo svolgimento dell'attività lucrativa.

2. Inizio del diritto

Il diritto all'indennità inizia il giorno del parto.

In caso di soggiorno ospedaliero prolungato del neonato, la madre può chiedere che l'indennità sia versata soltanto a partire dal giorno in cui il figlio è accolto a casa.

L'inizio del versamento dell'indennità è prorogato se:

- la madre ne fa richiesta, e
- mediante un attestato medico si dimostra che il neonato, nel periodo immediatamente seguente al parto, è stato ospedalizzato durante almeno tre settimane.

3. Estinzione del diritto

Il diritto all'indennità si estingue 98 giorni dopo il suo inizio. Si estingue prima se la madre riprende la sua attività lucrativa, indipendentemente dal grado di occupazione, o muore.

4. Importo e calcolo dell'indennità

L'indennità di maternità è versata sotto forma di indennità giornaliera e ammonta all'80% del reddito medio conseguito prima dell'inizio del diritto all'indennità.

5. Importo massimo

L'indennità di maternità ammonta al massimo a Fr. 196.00 lordi al giorno.

6. Priorità dell'indennità di maternità

L'indennità di maternità esclude il versamento delle seguenti altre indennità giornaliere:

- dell'assicurazione contro la disoccupazione,
- dell'assicurazione per l'invalidità,
- dell'assicurazione contro gli infortuni,
- dell'assicurazione militare,
- dell'IPG.

7. Garanzia dei diritti acquisiti

Se fino all'inizio del diritto all'indennità di maternità vi era un diritto ad un'indennità giornaliera in virtù delle leggi federali sulle assicurazioni di invalidità, malattia, infortunio, militare o disoccupazione, l'indennità di maternità corrisponde almeno all'indennità giornaliera versata precedentemente.

8. Richiesta di prestazioni

Le richieste devono essere compilate sui moduli ufficiali e inoltrate alla Cassa di compensazione competente tramite il datore di lavoro. Per le madri che esercitano un'attività indipendente la richiesta deve essere presentata alla Cassa di compensazione dove sono affiliate.

I formulari sono ottenibili presso l'Agenzia comunale AVS oppure sono scaricabili dal sito www.iasticino.ch.

9. Informazioni

Informazioni più particolareggiate possono essere chieste all'Istituto delle assicurazioni sociali, dove sono pure ottenibili gli opuscoli informativi (tel. 091 - 821 91 11).